

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 23 settembre 2015 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° marzo 2016.

Bellinzona, 17 febbraio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto del Consiglio di Stato del 23 dicembre 2015 che proroga fino al 30 giugno 2018 la validità dei Decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011 e del 19 febbraio 2014 che conferiscono il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo delle vetrerie, comprese alcune nuove normative contrattuali sulla cauzione e modifiche contrattuali sui salari

(del 23 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011 che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo delle vetrerie, con validità fino al 30 giugno 2013 e

il Decreto del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2014 che rimette in vigore fino al 30 giugno 2016 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011 che conferisce il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo delle vetrerie, comprese alcune modifiche contrattuali, tra cui quelle inerenti ai salari con effetto dal 1° gennaio 2013;

vista la domanda 21 maggio 2015 - completata con gli scritti 9 settembre 2015 e 12 novembre 2015 - delle parti contraenti intesa a prorogare fino al 30 giugno 2018 la validità dei succitati Decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011 e del 19 febbraio 2014, comprese alcune nuove normative contrattuali sulla cauzione e modifiche contrattuali sui salari;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 95/2015 del 1° dicembre 2015;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;

– la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda 21 maggio 2015 delle parti contraenti, completata con gli scritti 9 settembre 2015 e 12 novembre 2015 e intesa a prorogare fino al 30 giugno 2018 la validità dei Decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011 e del 19 febbraio 2014, comprese alcune nuove normative contrattuali sulla cauzione e modifiche contrattuali sui salari, è accolta.
2. L'obbligatorietà è conferita alle nuove e alle modificate disposizioni del CCL allegate al presente decreto, evidenziate in grassetto con doppia sottolineatura. Le disposizioni solo evidenziate in grassetto sono viceversa quelle già attualmente in vigore.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
 - nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all'interno dell'azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l'impiego
 - nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all'interno e all'esterno degli edifici.In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
 - nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche
 - nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo
 - nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche
 - nell'esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio
 - nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere
 - nell'esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne
 - nella fornitura e nella posa di vetri antifumo e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi
 - nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilat e in vetrocemento
 - nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici
 - negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche
 - nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.
5. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui sopra al punto 4, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
 - capo vetraio: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
 - vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro

vetraio:	lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per due anni nella medesima azienda
aiuto vetraio:	lavoratore con limitate conoscenze professionali
giovane lavoratore:	lavoratore qualificato durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione.

Esse non valgono per contro per

- i direttori d'azienda
- i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
- il personale di vendita e i rappresentanti.

6. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro (art. 10) occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

7. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale nel ramo delle vetrerie è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.

8. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2018.

Bellinzona, 23 dicembre 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 16 febbraio 2016

Allegato

Art. 10^{bis} Cauzione

a) Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d'esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di fr. 10'000.- o fr. 20'000.- (a seconda dell'importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese (Svizzere o estere) operanti nel settore delle vetrerie.

L'importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino.

b) Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d'appalto) è inferiore a fr. 1'000.--, le imprese sono liberate dall'obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l'anno civile.

c) I dettagli relativi all'obbligo di prestare cauzione sono regolamentati nell'appendice n. 1, parte integrante del presente CCL.

Art. 14 Salari a partire dal 1° gennaio 2015

14.1. I salari minimi contrattuali per le rispettive categorie professionali corrispondono a:

Classe salariale	Descrizione	Salario orario	Salario mensile
Capo vetraio	Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.	Fr. 29.75	
Vetraio qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro.	Fr. 27.25	
Vetraio	Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per due anni nella medesima azienda. <u>L'aiuto vetraio ha diritto alla categoria salariale di vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.</u>	Fr. 25.25	
Aiuto vetraio	Lavoratore con limitate conoscenze professionali	Fr. 23.50	
Giovani lavoratori	1° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato 2° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato 3° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	Fr. 22.75 Fr. 24.75 Fr. 25.25	

Classe salariale	Descrizione	Salario orario	Salario mensile
Apprendisti	1° anno		Fr. 630.-
	2° anno		Fr. 810.-
	3° anno		Fr. 1'190.-
	4° anno		Fr. 1'400.-

APPENDICE 1 – Cauzione

Art. 1 Principi

1. Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l'entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
 – cauzione di fr. 10'000.- per lavori di entità inferiore o uguale a fr. 20'000.-;
 – cauzione di fr. 20'000.- per lavori di entità superiore a fr. 20'000.-.
2. L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.
3. La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o di una assicurazione (con sede in Svizzera) sottoposte all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Con la banca o con la compagnia d'assicurazioni viene definita l'autorizzazione al prelievo a favore della CPC e lo scopo dell'utilizzo. La cauzione è depositata al tasso d'interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
4. Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata, essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell'importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall'importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Art. 2 Utilizzo

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:

1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Art. 3 Accesso

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:

1. qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l'abbia notificata al datore di lavoro, e

2. qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso
 - a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
 - b) non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista.
 - c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

Art. 4 Procedura

1. Diritto di valersi della cauzione

In presenza delle premesse di cui all'art. 3, la CPC ha senz'altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell'importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell'importo della cauzione versata in contanti.

2. Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo

Entro 30 giorni o prima della ripresa dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata (vedi art. 1 appendice 1 allegata al CCL di categoria).

3. Liberazione della cauzione

I datori di lavoro che hanno versato una cauzione ne possono chiedere la liberazione presso la CPC nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:

- a) il datore di lavoro attivo nel campo d'applicazione del CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo delle vetrerie;
- b) le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d'applicazione geografico del CCL dichiarato di obbligatorietà generale al più presto sei mesi dopo il compimento del contratto d'appalto.

Nei casi menzionati sopra, tutte le condizioni seguenti devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo:

- a) le pretese legate al CCL, cioè i contributi paritetici per l'applicazione del CCL, le multe convenzionali, i costi di controllo e di procedura sono pagati regolarmente e
- b) la CPC non ha constatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCL e tutti i procedimenti di controllo sono terminati.

Art. 5 Multe nel caso di cauzione non versata

Qualora un datore di lavoro, nonostante intimazione avvenuta, non dovesse versare la cauzione, questa infrazione è punita con una multa convenzionale il cui importo può corrispondere all'ammontare della cauzione dovuta, più eventuali spese di procedura. Il pagamento di detta multa non libera il datore di lavoro dall'obbligo di versare la cauzione.

Art. 6 Gestione della cauzione

La CPC può delegare la gestione della cauzione parzialmente o completamente.

Art. 7 Foro giuridico

Nel caso di lite sono competenti i tribunali ordinari, rispettivamente arbitrali, presso la sede della CPC in Bellinzona. E applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

**Decreto esecutivo
concernente il contributo cantonale per sezione di scuola comunale
per l'anno 2016**

(del 17 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli artt. 79a e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990

decreta:

**Contributo per
sezione**

Art. 1 ¹Per l'anno 2016 l'importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, che considera le attività d'insegnamento assicurate dai docenti titolari e dai docenti di attività creative, è così stabilito:

- a) fr. 81'040.– per sezione di scuola dell'infanzia con refezione;
- b) fr. 72'930.– per sezione di scuola dell'infanzia senza refezione;
- c) fr. 86'428.– per sezione di scuola elementare.

²Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell'anno scolastico 2015/2016 nella misura di 2/3 e dell'anno scolastico 2016/2017 nella misura di 1/3.

³A partire dall'importo di riferimento di cui al cpv. 1, il contributo annuo è calcolato in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 ed è ridotto di fr. 10'000.– per ogni sezione.

**Contributi par-
ticolari**

Art. 2 ¹Per l'anno 2016 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i contributi particolari:

- a) fr. 2'542.– per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di educazione fisica che sostituisce il docente titolare dispensato da tale insegnamento, da un docente di appoggio a carico del Comune o da un docente di lingua e di integrazione scolastica;
- b) fr. 1'298.– per ogni settimana di supplenza alla scuola dell'infanzia ai quali si aggiungono, se del caso, fr. 25.– per ogni refezione, per assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria;
- c) fr. 1'496.– per ogni settimana di supplenza alla scuola elementare, per assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria;
- d) la totalità dell'onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere temporaneamente compiti dipartimentali.

²Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) è calcolato, per l'educazione fisica e per il docente di appoggio, in base alle unità didattiche dell'anno scolastico 2015/2016 nella misura di 2/3 e dell'anno scolastico 2016/2017 nella misura di 1/3.

³Gli altri contributi di cui al cpv. 1 sono calcolati in base alle unità effettive (mesi di competenza relativi agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017).